

**DAL 1° APRILE 2012  
NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA**

**La Novità**

Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto, a decorrere dal 2010, alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA, collegati al superamento di determinate soglie:

- 10.000,00 o 15.000,00 euro, per i crediti IVA annuali derivanti dalla relativa dichiarazione;
- 10.000,00 euro, per i crediti IVA trimestrali, derivanti dai modelli TR relativi ai primi tre trimestri solari.

L'art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali", entrato in vigore il 2.3.2012, ha abbassato da 10.000,00 a 5.000,00 euro la suddetta soglia, che comporta:

- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR;
- il divieto di compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a tale presentazione;
- l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione del credito IVA, i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Rimane invece invariata la soglia di 15.000,00 euro relativa alla compensazione dei crediti IVA annuali, il cui superamento comporta altresì l'obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l'apposizione del visto di conformità c.d. "leggero" da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la sottoscrizione del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. (es. Collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

**Decorrenza**

Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1° Aprile 2012.

Pertanto, fino al 31.3.2012, quindi, in particolare, con riferimento ai versamenti in scadenza il 16.3.2012, i contribuenti possono continuare a compensare, fino al limite di 10.000,00 euro previsto anteriormente all'entrata in vigore del DL 16/2012:

- i crediti IVA annuali, anche se non è ancora stata presentata la relativa dichiarazione;
- i crediti IVA trimestrali, dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a tale presentazione.

**Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a € 1.500**

Si ricorda che rimane comunque applicabile il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali (tra cui l'IVA), in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122).

**Determinazione del limite di € 10.000 o € 5.000**

Si ricorda che il limite di 10.000,00 euro, ridotto a 5.000,00 euro a partire dalle compensazioni effettuate dall'1.4.2012:

- è riferito all'anno di maturazione del credito IVA e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
- è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità;
- in relazione ai crediti IVA trimestrali, è riferito all'ammontare complessivo dei crediti maturati nell'anno d'imposta;
- non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione "interna" con i versamenti IVA. A tali fini è però necessario che il credito sia maturato prima del debito (es. credito IVA 2011 utilizzato per compensare il debito del primo trimestre 2012); diversamente (es. debito IVA 2011 compensato con il credito del primo trimestre 2012), si applicano i vincoli in esame.

[www.mignolopartners.com](http://www.mignolopartners.com)

Via P. De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia

Tel 0963 94451 - Fax 0963 993048

Email [info@studiomignolo.it](mailto:info@studiomignolo.it)

Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre tenere distinti:

- il credito IVA annuale maturato nel 2010, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2011 e che è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2012 della dichiarazione annuale relativa al 2011;
- il credito IVA annuale maturato nel 2011, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata o da presentare nel 2012;
- i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2011 (sommatoria dei relativi importi), che emergono dai modelli TR presentati nel 2011, utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione nel 2012 della dichiarazione annuale relativa al 2011;
- i crediti IVA che matureranno nei primi tre trimestri del 2012 (sommatoria dei relativi importi), che emergeranno dai modelli TR da presentare nel 2012.

## RIEPILOGO

COMPENSAZIONE CREDITI IVA ANNUALI		
Importo	Vecchia disciplina, applicabile alle compensazioni effettuate fino al 31.3.2012	Nuova disciplina, applicabile alle compensazioni effettuate dall'1.4.2012
Fino a 5.000,00 euro	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 5.000,00 e fino a 10.000,00 euro	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 10.000,00 e fino a 15.000,00 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 15.000,00 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24

COMPENSAZIONE CREDITI IVA TRIMESTRALI		
Importo	Vecchia disciplina, applicabile alle compensazioni effettuate fino al 31.3.2012	Nuova disciplina, applicabile alle compensazioni effettuate dall'1.4.2012
Fino a 5.000,00 euro	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24
Oltre 5.000,00 e fino a 10.000,00 euro	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24
Oltre 10.000,00 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24